

**CONDIZIONI GENERALI**  
**Contratto per acquisto di beni e fornitura di servizi**

**1. Norme generali**

1. Le condizioni generali per acquisto di beni e fornitura di servizi qui di seguito riportate si intendono applicabili ad ogni ordine di acquisto effettuato dalla Consip, in favore della Sogei, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 *bis* e comma 3 *ter* del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012, nonché dalla citata Convenzione in attuazione di detto disposto, salvo che nell'ordine stesso sia fatta espressa deroga con condizioni particolari. L'esecuzione dell'ordine di acquisto è regolata dal codice civile e dalle disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.
2. Ai fini del perfezionamento dell'ordine di acquisto, il Fornitore dovrà sottoscrivere le presenti condizioni generali per integrale accettazione di quanto in esse contenuto, ed inviarle, congiuntamente all'ordine di acquisto debitamente sottoscritto, a Sogei S.p.A., Via Mario Carucci 99, 00143 Roma, all'attenzione dell'Ufficio Approvvigionamenti.
3. In caso di esito negativo dei controlli dei requisiti di ordine morale, la Consip procederà ad effettuare le comunicazioni di cui alla Determina dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n.1 del 10 gennaio 2008.
4. Il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dalle presenti condizioni generali sono da intendersi "solari".

**2. Modifiche e variazioni**

1. Ogni e qualsiasi deroga alla voci e condizioni qui riportate nonché a quanto specificatamente indicato nell'ordine di acquisto dovrà essere concordata con la Committente nel rispetto delle previsioni di legge. Il Fornitore pertanto non può, senza preventiva autorizzazione scritta della Committente, apportare all'oggetto, alle condizioni e/o all'ordine di acquisto, aggiunte, modifiche, variazioni o soppressioni di qualsiasi natura. Eventuali aggiunte, modifiche, variazioni o soppressioni non preventivamente autorizzate saranno considerate come non apposte, fermo restando il diritto della Committente a risolvere il rapporto e ad agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

**3. Prezzi**

1. Se non diversamente stabilito nell'ordine di acquisto, i prezzi esposti nell'Ordine di acquisto, si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale di validità dell'ordine di acquisto. I prezzi devono altresì intendersi al netto di IVA.

**Condizioni per Fornitura di Beni ( da prevedere ogni qualvolta vi sia consegna di beni.)**

**4. Consegna della merce**

1. La consegna avverrà presso la sede specificata nell'Ordine.
2. Fatta salva diversa indicazione, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle attività di consegna, il Fornitore dovrà mettere a disposizione di Sogei un elenco contenente i dati identificativi dei beni e che dovrà essere inviato alla casella postale [asset@sogei.it](mailto:asset@sogei.it), oltre a
  - (in caso acquisti hw) [consegne\\_hw@sogei.it](mailto:consegne_hw@sogei.it). Di seguito si riporta il tracciato record, a cui il Fornitore dovrà attenersi per la consegna/invio dei dati. Repertorio Contratto                      Tipologia Costruttore                      Modello Matricola.
  - (in caso acquisti licenze e manutenzioni) [asset\\_sw@sogei.it](mailto:asset_sw@sogei.it). Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'impresa si impegna a comunicare: il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa.
3. La merce dovrà essere corredata dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo.
4. Tutte le consegne di cui al precedente comma 1 dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue:  
i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi Sogei. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
5. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse della merce senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, Sogei si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
6. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto Sogei, sulla documentazione di cui al comma 5, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
7. In tale sede, il Fornitore consegnerà a Sogei, ai fini della sua approvazione, anche il *piano operativo* contenente i termini per l'installazione, l'attivazione, la configurazione e la verifica di conformità, da concludersi con esito positivo, comunque entro 30 giorni dall'avvenuta consegna, salvo diversa indicazione da Sogei. Fatto salvo eventuali modifiche richieste da Sogei sui termini

proposti nel *piano operativo*, i termini previsti nel piano operativo approvato da Sogei debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali

8. Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, Sogei rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nell'Ordine di Acquisto, la Sogei si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.

9. La consegna della merce dovrà essere effettuata, nei termini di cui al successivo articolo, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine di acquisto.

## **5. Termini di consegna**

1. La consegna della merce dovrà essere effettuata, improrogabilmente, entro il termine espresso nell'ordine, pena l'applicazione delle penali ex art 7.

2. In caso di consegna anticipata, la Committente avrà facoltà di non prendere in consegna la merce, ovvero di restituirla al Fornitore a spese di quest'ultimo, oppure di trattenerla facendo tuttavia decorrere il termine di pagamento dalla data di consegna e/o accettazione prevista nell'ordine di acquisto.

3. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Ordine, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste all'art. 107 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

## **6. Installazione, verifica di conformità e accettazione della fornitura (*l'articolo disciplina anche verifica di conformità per servizi funzionali alla fornitura*)**

1. Successivamente alla consegna, il Fornitore dovrà provvedere a installare e attivare, presso le sedi della Sogei e/o dell'Amministrazione, i beni, entro i termini previsti nel piano operativo concordato con la Committente e a configurare gli stessi secondo le modalità ed i tempi di cui al capitolato tecnico ovvero nel medesimo piano operativo.

2. Ultimate le attività di installazione, attivazione e configurazione di cui al precedente comma 1, verrà eseguita la verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

3. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se la fornitura stessa risulti funzionare correttamente secondo la documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa.

4. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se la fornitura stessa risulti funzionare correttamente secondo la documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa ovvero che i servizi siano stati resi a perfetta regola d'arte.

5. La verifica di conformità verrà eseguita direttamente dal soggetto a ciò incaricato.

6. La data di verifica positiva verrà considerata "Data di accettazione della Fornitura" ovvero "Data di accettazione dei servizi".

Anche in considerazione di quanto espresso al comma 2, il Fornitore prende atto che le attività di installazione e attivazione saranno, pertanto, considerate ultimate solo all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 3. In caso di beni informatici, in tal caso il sistema dovrà intendersi sarà pronto all'uso, e messo in servizio sul database di Asset, attraverso l'utilizzo dell'apposita procedura web. In caso fosse previsto servizio di manutenzione, la verifica di conformità verrà effettuata entro il mese successivo al trimestre di riferimento, a meno di diversa indicazione riportata nell'ordine di acquisto. In caso fossero previsti servizi professionali a consumo, la verifica di conformità verrà effettuata entro il mese successivo al periodo di riferimento di erogazione del servizio, come definito dalla Committente in sede di esecuzione.

7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni, fatto salvo diverso termine che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno, e comunque tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

8. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 cod.civ..

9. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

## **7. Manutenzione della fornitura**

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia della fornitura un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al precedente articolo 6, nonché il servizio di manutenzione a pagamento per i successivi 24 (ventiquattro) mesi, ovvero salvo diverso termine espresso nel Capitolato tecnico decorrenti dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia.

2. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, intendendosi ricompreso nel corrispettivo della Fornitura.

3. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per

mantenere e/o riportare la fornitura in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

5. Il servizio di manutenzione sarà prestato dall'Impresa nei giorni espressi in sede di Capitolato tecnico e nel rispetto dei prescritti Livelli di Servizio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8.

6. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito ovvero comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8, sino al momento della sostituzione della merce.

#### **8. Penali per mancata consegna**

1. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo nella consegna della merce, rispetto a quanto indicato nell'ordine di acquisto, la Committente si riserva di applicare al Fornitore una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo totale dell'ordine di acquisto stesso per ogni giorno di ritardo maturato.

2. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo dei termini espressi nel *piano operativo* approvato, la Committente si riserva di applicare al Fornitore una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo totale dell'ordine di acquisto stesso per ogni giorno di ritardo maturato.

3. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità, per ogni giorno di ritardo dei termini previsti per l'eliminazione dei vizi, la Committente si riserva di applicare al Fornitore una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo totale dell'ordine di acquisto stesso per ogni giorno di ritardo maturato.

4. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo nel ripristino della funzionalità della fornitura, oggetto del servizio di manutenzione ovvero per ogni punto percentuale peggiorativo del valore soglia del rispettivo livello di servizio della manutenzione, la Committente si riserva di applicare al Fornitore una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto stesso per ogni giorno di ritardo maturato.

5. La Committente si riserva di applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo totale dell'ordine di acquisto. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

6. Per l'applicazione delle penali la Committente si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore.

#### **9. Trasferimento della proprietà e dei rischi**

1. La proprietà dei beni forniti si trasferirà alla Committente e/o all'Amministrazione dalla "Data di accettazione della fornitura", restando esclusa fino a tale data ogni responsabilità della Committente e/o dell'Amministrazione in ordine ai beni stessi.

2. Sono a carico del Fornitore i rischi di perdite e danni ai beni durante il trasporto e la sosta nei locali della Committente, fino alla data di accettazione della fornitura, se prevista nell'ordine di acquisto, fatta salva la responsabilità della Committente qualora le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

#### **10. Responsabilità e Garanzie per la merce fornita**

1. Il Fornitore assume nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dall'ordine di acquisto stesso.

2. Il Fornitore, con l'accettazione dell'ordine di acquisto si obbliga:

- alla consegna della merce secondo le modalità e termini di cui ai precedenti artt. 4 e 5 nei termini stabiliti nell'ordine di acquisto;
- a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare della Committente, che i prodotti forniti siano esenti da vizi palesi o occulti di origine o fabbricazione ed in tutto conformi a quanto prescritto dalla Committente. I prodotti difettosi o comunque non conformi alle condizioni stabilite saranno rifiutati e messi a disposizione del Fornitore stesso;
- a garantire che i prodotti conserveranno le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia, da considerarsi pari al periodo di manutenzione in garanzia dalla Data di Accettazione della Fornitura e nel contempo a garantirne il buon funzionamento in esercizio; per i vizi, difetti e non conformità rilevati nel periodo di garanzia, la Committente potrà richiedere la pronta riparazione e/o sostituzione gratuita. In ogni caso verranno addebitati al Fornitore i costi sopportati dalla Committente in conseguenza di vizi, difetti e non conformità dei prodotti forniti. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

3. In caso di inadempienza da parte dell'impresa anche solo di una delle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi art 30 Risoluzione.

**Condizioni per erogazione di Servizi (da prevedere ogni qualvolta vi sia erogazione servizi)**

**11. Servizi da eseguire**

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti presso la/e sede/i specificatamente indicata/e nell'ordine di acquisto.  
2. Per la definizione dei profili professionali, delle modalità di erogazione specifiche e relative alla tipologia del servizio richiesto, per le dimensioni e la durata dello stesso si fa rinvio al dettaglio dell'ordine di acquisto.  
3. Nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei programmi di base ed applicativi ove previsto. Nel caso di servizi erogati per ottenere un prodotto finale occorrerà consegnare la documentazione redatta a tal fine quale output dell'attività svolta. *(In caso di realizzazione di sviluppo software, formazione o comunque servizi che prevedono rilascio deliverables).*

**12. Personale (da applicare in particolare per servizi svolti on site e caratterizzati da stretto rapporto con utente)**

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.  
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente ordine di acquisto.  
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.  
4. È a carico della Società l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori.  
5. Il Fornitore, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.  
6. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Committente e a garantire la continuità del team di lavoro.  
7. L'Impresa si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente.  
8. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento

**13. Inadempienze contributive e retributive**

Si applicano le previsioni di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

**14. Termini di avvio e di esecuzione del servizio (in caso di servizio di manutenzione offerto unitamente alla fornitura, far riferimento solo art.7)**

1. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi, oggetto del presente contratto, entro il termine previsto nell'Ordine *(in caso di servizi non collegati funzionalmente a beni) ovvero dalla Data di accettazione della fornitura ( in caso di servizi funzionali a bene consegnato e positivamente collaudato e non rientranti in servizio in garanzia, quali manutenzione, supporto specialistico).* Il

termine di avvio dei servizi è denominato "Data di avvio servizi". Il Fornitore cesserà l'erogazione dei servizi allo spirare del termine contrattuale decorrente dalla "Data di avvio servizi". Tali termini devono considerarsi inderogabili.

2. *(in caso di servizi che prevedano rilascio di deliverable)* Entro 2 (due) giorni dal perfezionamento del presente contratto, il Fornitore fornirà alla Committente, per sua approvazione, il *piano operativo*, contenente, ove previsti, i termini relativi ai rispettivi Stati Avanzamento Lavori (SAL), da intendersi quali termini per il rilascio dei rispettivi deliverable/output, ivi compresi eventuali rilasci di sw sviluppato. Fatto salvo eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel *piano operativo*, i termini previsti nel piano operativo approvato dalla Committente debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.

#### **15. Penali *(in caso di servizio di manutenzione offerto unitamente alla fornitura, far riferimento solo art. 8)***

1. Il Fornitore prende atto che in caso di eventuali ritardi nell'erogazione dei servizi rispetto a quanto indicato nell'ambito del presente contratto, nonché nel piano operativo approvato, di cui al precedente articolo, la Committente si riserva l'applicazione di una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo totale dell'ordine di acquisto per ogni giorno di ritardo maturato.

2. Il Fornitore prende atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti all'art. 12 comma 8, la Committente si riserva di applicare la penale *una tantum* pari al 3 % (tre per cento) dell'importo dell'ordine. *(da applicare in particolare per servizi svolti on site e caratterizzati da stretto rapporto con utente).*

3. La Committente si riserva di applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo totale dell'ordine di acquisto. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

4. Per l'applicazione delle penali la Committente si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore.

#### **16. Verifica di conformità e accettazione *(in caso di servizio di manutenzione offerto unitamente alla fornitura, far riferimento solo art. 6)***

1. *(da applicare per servizi a consumo)* Alla data di ultimazione dei servizi, il Fornitore presenterà alla Committente il consuntivo delle attività prestate e la Committente verificherà che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale. *(da applicare per servizi a canone)* A termine di ogni trimestre, la Committente procederà a verifica di conformità dei servizi erogati nel mese precedente. *(da applicare in particolare per servizi con rilascio di output)* Nel caso di servizi erogati per ottenere un prodotto finale (es: sviluppo di software o prodotti output di attività), tale prodotto è soggetto a verifica di conformità da parte della Committente nelle modalità e prescrizioni di cui all'art. 6.

2. La data del verbale di verifica di conformità positivo verrà considerata quale relativa "Data di Accettazione dei servizi" da parte della Committente.

#### **17. Responsabilità e Garanzie del Fornitore**

1. Il Fornitore assume nei confronti della Committente la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dall'ordine di acquisto stesso. Sono a carico del Fornitore gli oneri e i rischi relativi all'espletamento dell'attività oggetto dell'ordine di acquisto, incluse le spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti, quelle di trasporto, viaggio e di missione del personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi nonché quelle relative allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. Il Fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le direttive della Committente. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

#### **Condizioni applicabili ad ogni tipologia di fornitura/servizio**

#### **18. Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento e in diminuzione**

1. La Committente si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione dell'ordine di acquisto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.

In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo dell'ordine di acquisto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nell'ordine di acquisto e nelle presenti condizioni generali di fornitura.

2. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo dell'ordine di acquisto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari riportati nell'ordine di acquisto.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

#### **19. Modalità di Fatturazione e Pagamento**

1. *(in caso di beni)* Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nell'ordine di acquisto, da intendersi inclusivo del servizio di manutenzione in garanzia, per la fornitura di beni il Fornitore potrà emettere fattura successivamente al certificato di verifica di conformità positivo.



1 bis. (in caso di servizi a consumo) Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nell'ordine di acquisto, per l'erogazione di servizi a consumo il Fornitore potrà emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della Committente del "consuntivo attività", contenente il dettaglio delle prestazioni professionali erogate nel periodo di riferimento, nonché della verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.

1 ter. (in caso di servizi a canone) Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nell'ordine di acquisto, inerente l'erogazione di servizi a canone, il Fornitore dovrà emettere fattura con periodicità trimestrale posticipata, a meno di diversa indicazione riportata nell'ordine di acquisto, successivamente alla relativa verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.

2. Ciascuna fattura dovrà tassativamente riportarne gli estremi del Repertorio, del CIG (Codice Identificativo Gare), del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, nonché contenere il riferimento alla tipologia/natura di lavorazione della prestazione oggetto della fattura e l'indicazione del relativo prezzo unitario, alla sede operativa dell'attività oggetto della fattura, l'indicazione del luogo di esecuzione dell'appalto, il periodo di competenza della fattura.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Committente provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento equivalente in caso di operatori appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea o Extracomunitario o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di forniture e servizi fino a 20.000 euro, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

4. La Committente non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti *ex lege*.

5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

6. Unitamente alla fattura dovrà essere prodotto:

- in caso di fornitura dei beni: Nota di consegna, Rapporto di fine installazione, Verbale positivo di verifica di conformità, Nota rimozione dei residui/rifiuti
- in caso di servizio di manutenzione sw: Verbale positivo di verifica di conformità
- in caso di servizio di manutenzione correttiva: Dichiarazione di interventi effettuati e verbale positivo di verifica di conformità
- in caso di servizi professionali con prodotti soggetti a collaudo: Verbale positivo di verifica conformità
- in caso di servizi professionali di supporto misurati a giorno/persona: Dichiarazione sulle prestazioni rese e verbale positivo di verifica di conformità

7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Committente a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di Repertorio e il Codice Identificativo Gare (CIG).

Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) – Area Fornitori – Fatturazione elettronica verso la Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione sopra indicata, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente intestato all'Impresa radicato presso l'Istituto di Credito Bancario indicato dal Fornitore.

9. Ai sensi di quanto previsto dall'art.30 comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e laddove applicabile, la Committente procederà a corrispondere al Fornitore un importo pari al 99,50 (novantanove virgola cinquanta) per cento di quanto fatturato. Il restante 0,5 (zero virgola cinque) per cento verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo il rilascio da parte della Committente dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11. Il Fornitore dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136.

12. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali, ove quantificati, verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.

## **20. Diritti di proprietà industriale. Manleva**

1. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente e/o l'Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto dell'ordine di acquisto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie.
2. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

## **21. Divieto di cessione dell'ordine di acquisto e cessione del credito**

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente ordine di acquisto, a pena di nullità della cessione stessa. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ad esclusione di quanto previsto al penultimo capoverso del medesimo comma in ordine all'accettazione preventiva della cessione.

## **22. Recesso**

1. La Committente si riserva la facoltà di annullare l'ordine di acquisto fino a che la consegna del bene non sia stata effettuata o il servizio non sia stato erogato, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni prima della data indicata nell'ordine di acquisto; in tal caso il Fornitore avrà diritto soltanto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione dell'ordine di acquisto.
2. Resta comunque ferma la facoltà della Committente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente ordine di acquisto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.
4. In caso di recesso in corso di esecuzione del presente ordine e qualora le attività non superino il 10% del corrispettivo contrattuale massimo si applica quanto previsto all'art.109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
5. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto al Fornitore.
6. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

## **23. Diffida ad adempiere**

1. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni previste nel presente ordine di acquisto, la Committente potrà risolvere il rapporto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., decorsi inutilmente 15 giorni dalla relativa diffida ad adempiere da inviarsi al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A.R., salvi ed impregiudicati eventuali ulteriori rimedi di legge.

## **24. Codice Etico**

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Committente consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'Impresa e la Committente. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Committente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza dell'Impresa medesima e così come verrà reso disponibile dalla Committente all'atto della stipula.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

## **25. Trattamento dei dati personali**

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla la Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Committente per le finalità sopra descritte.
4. Il Fornitore prende, inoltre, atto che per il trattamento dei Dati personali sopra indicati e di quelli forniti dalla Committente per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, la Committente ha provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy denominato "Allegato Privacy". L'Allegato Privacy, consultabile sul sito internet [www.sogei.it](http://www.sogei.it), deve intendersi parte integrante del Contratto.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall'Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.
6. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Committente; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Committente in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
7. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente.
8. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
  - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
  - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
  - adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
  - implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere".

## **26. Obblighi di riservatezza**

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

## **27. Clausola Best Customer ( da applicare solo in caso di affidamento diretto per Sogei)**

1. La Società dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dalla Società il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno della Società senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente

## **28. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art.46**

1. Con la sottoscrizione del presente ordine di acquisto l'Impresa espressamente dichiara che la stessa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art.80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
2. La Committente, preliminarmente alla definizione del presente rapporto, procederà alla verifica del possesso dei requisiti sopra autodichiarati mediante l'utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici.



## **29. Condizione particolare di risoluzione**

1. Il presente ordine di acquisto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; ovvero in caso di avvenuta perdita in sede di esecuzione del contratto; in tale ipotesi, l'ordine di acquisto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, si intende risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

## **30. Risoluzione**

1. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R., nei seguenti casi: art. Installazione, verifica di conformità e accettazione della fornitura: artt. Penali, art. Responsabilità e Garanzie per la merce fornita, art. Verifica di conformità e accettazione, art. Divieto di cessione dell'ordine di acquisto e cessione del credito, art. Codice Etico Sogei, art. Obblighi di riservatezza, art. Clausola Best Customer, art. Condizione particolare di risoluzione, art. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **31. Incompatibilità**

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

## **32. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare

conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

### **33. Foro competente**

1. Per ogni controversia inerente la presente fornitura ovvero i rapporti tra la Committente e il Fornitore sarà competente in via esclusiva il foro di Roma anche in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

### **34. Subingresso nel contratto**

1. Il Fornitore prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.

2. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

### **35. Cauzione < ove previsto >**

1. La cauzione prestata dal Fornitore contraente a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, previa deduzione di crediti della Consip Sogei verso il Fornitore contraente.

2. Il Fornitore contraente si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di Sogei.

4. La Consip Sogei ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore contraente per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

5. La Sogei ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattuali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

6. In ogni caso il Fornitore contraente è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Sogei si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Sogei.

7. In caso di inadempimento a tale obbligo la Sogei ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

**Codice CIG: {cigct}**

---

{Ragione Sociale}  
per accettazione

Sogei S.p.A.

---

Per specifica approvazione, ai sensi dell'art. 1341 c.c., delle clausole Consegna della merce; Penali; Installazione, verifica di conformità e accettazione della fornitura; Verifica di conformità e accettazione; Responsabilità e garanzie del Fornitore; Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento e in diminuzione; Modalità di fatturazione e pagamento; Diritti di proprietà industriale. Manleva; Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito; Recesso; Diffida ad adempiere; Codice Etico; Trattamento dei dati personali; Obblighi di riservatezza; Clausola Best Customer; Condizione particolare di risoluzione; Risoluzione; Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; Foro competente; Subingresso nel contratto.

---

{Ragione Sociale}  
per accettazione

---